



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF044
INFO FLASH
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

OGGETTO	STAMPA REGISTRI CONTABILI – ESERCIZIO 2016
RIFERIMENTI	ART. 7 C. 4-TER DL 357/1994; CM 181/1994; CM 68/2002
CIRCOLARE DEL	08/03/2017

STAMPA REGISTRI IVA 2016 ENTRO IL 28 MAGGIO

L'art. 7, comma 4-ter, DL n. 357/94 prevede che la stampa su carta dei registri contabili va effettuata entro 3 mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'esercizio di riferimento.

Posto che:

- la dichiarazione annuale Iva 2017, relativa al **2016**, doveva essere spedita entro il **28 febbraio**;
- i **registri Iva** del 2016 potranno essere stampati **entro il 28 maggio 2017**.

La stampa "anticipata" dei registri Iva non ha particolari riflessi ai fini dei redditi; l'annotazione delle componenti non rilevanti ai fini Iva ma che rilevano ai fini dei redditi andrà comunque effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione Redditi 2017 (cioè al 30/09/2017).

DISPOSIZIONI GENERALI

Come noto, l'esercizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo comporta l'obbligo di tenere determinati libri e registri contabili secondo quanto prescritto dal codice civile e/o dalle norme tributarie, prime fra tutte il DPR 600/73 e il DPR 633/72.

NORMATIVA CIVILISTICA

L'obbligo di tenuta delle scritture contabili è sancito dall'art. 2214 c.c. secondo cui l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere:

- il libro giornale e il libro degli inventari;
- le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa.

La disposizione è applicabile anche agli esercenti arti o professioni, se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa (art. 2238 c.c.).

DEROGHE: Sono esclusi dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili i cd. "piccoli imprenditori": i coltivatori diretti del fondo; gli artigiani; i piccoli commercianti; coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari (art. 2083 c.c.).

Esigenze di cautela inducono a limitare tali concetti ai soggetti che possono accedere ai regimi fiscali agevolati (contribuenti minimi o forfettari).

NORMATIVA FISCALE

L'obbligo di tenuta delle scritture contabili per imprese e professionisti è disciplinato dal Titolo II del DPR 600/73.

L'obbligo assume contenuto differente a seconda della natura del soggetto (imprenditore/professionista, società o impresa individuale) e del regime contabile adottato (per obbligo/opzione).

La tenuta di determinate scritture contabili può essere richiesta obbligatoriamente al fine di beneficiare di alcune agevolazioni.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

MODALITA' DI TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

In generale, fatto salvo quanto specificamente previsto per singoli libri e registri, le modalità di tenuta delle scritture contabili sono analiticamente regolamentate.

Pertanto, i libri e documenti contabili possono essere conservati:

- con **modalità "tradizionali"**, cioè su supporto cartaceo (cd. "documenti analogici" - art. 2215, artt. 2216 - 2219 c.c.); in tal caso, è possibile l'utilizzo di sistemi meccanografici per la tenuta dei registri contabili; la conservazione può essere cartacea o elettronica (CM 36/2006)
- con **modalità informatiche** (cd. "documenti informatici" - art. 2215-bis c.c.).



Nota: modalità comuni di tenuta e conservazione delle scritture contabili sono dettate anche dall'art. 22 del DPR 600/73; le disposizioni previste da tale norma:

- non trovano applicazione con riferimento al "libro mastro" (art. 14 c1 lett.c) DPR 600/73) e alle scritture ausiliarie di magazzino (art.14 c.1 lett. d) DPR 600/73), rispetto ai quali valgono regole specifiche
- trovano applicazione anche per registri, bollettari, schedari, tabulati, fatture, bollette doganali e gli altri documenti previsti ai fini IVA dal DPR 633/72 (così dispone l'art. 39 DPR 633/72)

TEMPI PER LA STAMPA DEI REGISTRI

Al fine di semplificare le modalità di tenuta della contabilità con sistemi meccanografici, la Finanziaria 2008 ha stabilito che il **termine per la stampa dei registri contabili** (stampa "cartacea" dei registri tenuti con sistemi "meccanografici") va effettuata (art. 7 c. 4-ter DL 357/94):

entro il 3° mese successivo al termine per l'invio delle dichiarazioni annuali.

La dichiarazione annuale Iva 2017, relativa al 2016, doveva essere spedita entro il **28 febbraio**, cioè in anticipo rispetto alla consueta scadenza del 30 settembre; conseguentemente:

- ➔ i **registri Iva del 2016**;
- ➔ dovranno essere stampati **entro il 28 maggio 2017**.



Nota: dal prossimo anno, invece, il modello Iva dovrà essere presentato tra il 1° febbraio e il 30 aprile. I registri **Iva del 2017** quindi, potranno essere stampati entro il **30 luglio 2018**

PERIODO IMPOSTA	TERMINE DICHIARAZIONE IVA	TERMINE STAMPA REGISTRI IVA
2015	30/09/2016	30/12/2016
2016	28/02/2017	28/05/2017
2017	30/04/2018	30/07/2018

REGISTRI INTERESSATI

Sono interessati dalle suddette disposizioni tutti i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici ai fini dell'Iva e dei redditi.

Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto si tratta in particolare dei **registri IVA per le contabilità semplificate ed ordinarie**.

L' art.14, c.1 lett. b) DPR 600/73 stabilisce, infatti, che società, enti e imprenditori commerciali devono in ogni caso tenere i registri prescritti ai fini Iva che corrispondono a quelli esposti di seguito.

fatture emesse (art. 23,DPR 633/72)	liquidazione Iva di gruppo (art. 39 DPR 633/72)	Iva per l'editoria
corrispettivi (art. 24, DPR 633/72)	sistema analitico Iva del margine (art. 38 D.L.41/95)	movimentazione beni tra paesi UE a titolo non traslativo della proprietà
acquisti (art. 25, DPR 633/72)	sistema globale Iva del margine (art. 38 D.L. 41/95)	omaggi
bollettario madre e figlia (art. 32 DPR 633/72)	annotazione consegne a terzi in lavorazione, comodato, deposito, ecc. (art.53, DPR 633/72)	depositi Iva (art.50-bis, DL 331/93)
delle dichiarazioni di intento	di emergenza per misuratore fiscale	corrispettivi agenzie di viaggio

DOMANDE E RISPOSTE DELLA REDAZIONE

Domanda: L'anticipo della scadenza della dichiarazione Iva 2017 (anno 2016) determina il differimento anche del termine per la stampa/archiviazione e sostitutiva, che quest'anno è anticipato al 28/05/2017.

Per le aziende in semplificata, tenute ad annotare sui registri Iva le scritture rilevanti ai soli fini del reddito (rimanenze; ratei; ammortamenti; rettifiche di competenze; ecc.) sono tenute ad anticipare la scritturazione di tali componenti alla medesima data, prima della stampa dei registri?

Ciò comporterebbe un notevole accumulo di lavoro.

Risposta: La presentazione a febbraio della dichiarazione Iva in via autonoma comporta l'obbligo di stampare registri Iva entro i successivi tre mesi.

Ciò non comporta, al contrario, alcun obbligo di anticipare le annotazioni sui registri Iva da parte delle imprese in contabilità semplificata delle operazioni escluse da Iva ma deducibili ai fini dei redditi; ciò significa che:

- le operazioni in campo Iva dovranno essere annotate tempestivamente (c'è sempre limite del mese/trimestre di competenza per la loro annotazione) e risulteranno stampati entro il 28/05/2017
- le altre operazioni indicate nel quesito andranno annotate, con riferimento al periodo d'imposta 2016, solo entro il termine del 30/09/2017 (si ricorda che la proroga del termine al 16/10/2017 si applica ai soli soggetti Ires, ai sensi dell'art. 3-bis c. 1 DL 244/2016 convertito – cd. "Milleproroghe").

Dunque non si porrà il problema dell'accumulo di lavoro.